



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 47 del 27-12-2022

OGGETTO

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DEL SABATO".

L'anno duemilaventidue il giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 17:44 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Avv. Paolo Spagnuolo in qualità di Sindaco.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Italia Katia Bocchino.

Intervengono:

Parziale Gianna	P	Pizzano Giuseppina	P
Landi Domenico	P	Fasano Maria	P
Mazzariello Francesco	P	Trasente Carmela	A
Labate Raffaele	P	Spagnuolo Giuseppe	P
Scioscia Fabiola	P	Nazzaro Anna	P
Guancia Antonio	P	Palladino Nunzia	P
Barbarisi Raffaele	P	Musto Mirko	P
Montuori Andrea Daniele	P	Battista Annunziata	P

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: La cosiddetta CUC "Valle del Sabato" è in prosecuzione di quella istituita nel 2015, prorogata dal 31/12/ 2021 al 31/12/ 2022, è in scadenza e gli stessi Comuni che hanno aderito alla CUC già in vigore, hanno deciso di rinnovare questa intesa sottoscrivendo, quindi, questa ulteriore convenzione e facendo in maniera tale che appunto ogni Consiglio Comunale l'approvi entro il 31/12/2022.

Sostanzialmente a livello normativo, sappiamo bene che oggi l'obbligo di passare attraverso la CUC è relativo esclusivamente al PNRR, c'è stata una evoluzione normativa in questo senso, però riteniamo che sia comunque un'opportunità avere questa struttura, anche se la maggior parte delle gare si svolgeranno proprio in riferimento ad appalti relativi al PNRR, quindi poi è facoltà ovviamente dei Comuni rivolgersi o meno laddove sia facoltativo farlo. Per quanto riguarda i Comuni che hanno aderito sono gli stessi che già ripeto avevano aderito, viene stabilito che la ripartizione dei costi avvenga sulla base di una quota fissa a carico di ogni Comune partecipante che è parametrato sul numero di abitanti e questa quota fissa serve a coprire sostanzialmente il compenso, le spese per il personale individuato. Viene istituzionalizzata la figura del Responsabile della CUC anche alla luce di vicissitudini che sono state rappresentate dai colleghi Sindaci, e sicuramente il Consigliere Spagnuolo non è al corrente, rispetto ad una sorta di vertenza, una diffida che è stata fatta da un tecnico che aveva assunto le veci di responsabile della CUC. Quindi si è pensato di istituzionalizzare questa figura, oltre che di fare riferimento al personale di supporto, per cui sostanzialmente attraverso queste quote fisse vengono assicurate le spese per il personale e i costi generali, cioè le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza. Poi c'è una quota invece variabile che è parametrata questa volta in percentuale all'importo dei lavori o dei servizi da appaltare, e anche in questo caso si stabilisce che sulla quota variabile ci sia una parte destinata, sostanzialmente lo 0,20% al Responsabile della CUC, lo 0,50% al personale in servizio presso la CUC, e lo 0,30% ancora una volta come a copertura dei costi generali necessari per il funzionamento. Si stabilisce pure che eventuali economie che potranno derivare da quota fissa, costi generali e quota variabile, potrebbero essere nell'ambito della conferenza dei Sindaci destinati, utilizzati per finalità che appunto la stessa conferenza andrà a stabilire, ma ovviamente per rendere migliore il funzionamento della stessa CUC.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Noi come gruppo Atripalda Futura, a parte che ricambiamo gli auguri a tutti i Consiglieri, ai presenti per le festività natalizie, esprimiamo anche il cordoglio per la scomparsa della sorella della Segretaria Comunale la quale penso non sia presente oggi per questo motivo, quindi le mandiamo le nostre condoglianze, e piccolo inciso, vorremmo capire quando diventa esecutivo il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale, non è stato detto nulla, però ci aspettavamo la presidente in carica.

SINDACO-PRESIDENTE: La delibera non ebbe l'esecutività e quindi sarà dal prossimo Consiglio.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: Però penso che già oggi era esecutiva.

SINDACO-PRESIDENTE: Però è stato convocato già prima, quindi poiché era lo stesso ordine del giorno abbiamo preferito proseguire così.

CONSIGLIERE SPAGNUOLO: diciamo che oggi teoricamente già è Presidente però non fa le funzioni di Presidente. Va bene, con l'anno nuovo. Per quanto riguarda punto all'ordine del giorno, noi esprimiamo voto favorevole, va in continuità con l'attività della CUC di Valle del Sabato già che in questi anni ha dato un risultato positivo nel lavoro svolto anche con il Comune di Atripalda, quindi anche per gli aspetti non tanto del PNRR, ma anche per le altre attività che facoltativamente il Comune può continuare a svolgere con la CUC, va bene, va in continuità, non c'è una grande modifica, quindi noi votiamo favorevoli al punto all'ordine del giorno.

SINDACO-PRESIDENTE: Se non ci sono altri interventi procediamo con la votazione. Chi è favorevole quindi all'approvazione del secondo punto all'ordine del giorno? All'unanimità. Per l'immediata esecutività stessa votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s. m. i., il quale stabilisce, tra l'altro, quanto di seguito riportato:

1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38;
2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice;
3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica;

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

- ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
- mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
- ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

PRESO ATTO CHE:

- l'articolo 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. i. prevede, tra l'altro, che l'entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti avverrà a seguito dell'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione della pubblica amministrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, sentite l'ANAC e la Conferenza Unificata;
- l'ultimo inciso dell'articolo 37, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. i. chiarisce che, nel periodo transitorio, in attesa del sistema di qualificazione di cui sopra, i Comuni possono continuare ad operare come stazioni appaltanti, se iscritti all'AUSA – Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti – presso l'ANAC;
- la Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Aiello del Sabato è stata regolarmente iscritta all'anagrafe delle stazioni appaltanti istituita presso l'ANAC;

CONSIDERATO CHE, a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, (c.d. Decreto Sblocca Cantieri), convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, le disposizioni di cui al sopra riportato articolo 37, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono sospese, in via sperimentale, fino al 31 dicembre 2020, rendendo ad oggi non obbligatorio il ricorso alle centrali di committenza e attribuendo autonomia ai comuni non capoluogo nell'espletamento delle proprie procedure di gara;

RICHIAMATO, altresì, l'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (c.d. decreto “Semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120 che ha prorogato fino al 31 dicembre 2021, la sospensione dell'articolo 37, comma 4, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, per i Comuni non capoluogo di provincia, quanto all'obbligo di avvalersi delle modalità ivi indicate;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, con cui vengono prorogate fino al 30 giugno 2023 le seguenti disposizioni: sospensione dell'obbligo per i comuni non capoluogo di provincia di avvalersi delle centrali di committenza, però limitatamente alle procedure non afferenti agli investimenti pubblici finanziati con risorse PNRR;

CONSIDERATO CHE:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. 47 del 30/11/2015, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino, Contrada, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, Atripalda, Serino, Manocalzati, Tufo e Sorbo Serpico, ai sensi dell'ex articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, individuando il Comune di Aiello del Sabato, in qualità di Ente capofila;
- in attuazione della suddetta deliberazione si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione in data 30.11.2015;

- detta Convenzione costituente la CUC fra i citati Comuni, dispone al comma 1 dell'art. 3 “la presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha la durata di cinque anni dalla sua stipulazione”;
- la convenzione de qua, in scadenza alla data del 30.11.2020, è stata prorogata di fatto, in considerazione della situazione emergenziale da COVID- 19 fino al 31.12.2021;
- i succitati Enti, con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno stabilito il rinnovo della predetta convenzione a tutto il 31.12.2022;
- a seguito di contatti intercorsi tra i Comuni aderenti, si è convenuto sull’opportunità di procedere ad ulteriore rinnovo della convenzione per anni 5, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 5 della precitata scrittura privata;

VISTO il verbale della Conferenza dei Sindaci del 22.11.2022 con cui si recepiva la succitata volontà, agli atti d’ufficio;

VISTO l’allegato schema di Convenzione con i Comuni per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato”;

VISTO l’allegato regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) “Valle del Sabato”;

VISTO altresì l’Allegato A) al succitato Regolamento in cui sono riportate le Tariffe di compartecipazione dei Comuni;

RITENUTO di procedere all’approvazione dello schema di convenzione per lo svolgimento delle attività della centrale unica di committenza “Valle del Sabato”, nonché di procedere all’approvazione dell’allegato regolamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) “Valle del Sabato”;

VISTI:

- il decreto legislativo n. 267 del 2000 e s. m. i.;
- il decreto legislativo n. 50 del 2016 e s. m. i.;

ACQUISITI sulla presente deliberazione i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000, resi, rispettivamente, dal Responsabile del Settore Tecnico – Manutentivo e dal Responsabile del Settore Contabile;

Con la seguente votazione unanime: voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 16 presenti e votanti;

DELIBERA

Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di approvare lo schema di “Convenzione con i Comuni per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza “Valle del Sabato” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare il regolamento per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) “Valle del Sabato” allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Di approvare l’Allegato A) al succitato Regolamento in cui sono riportate le Tariffe di compartecipazione dei Comuni;

Di specificare che resta salva la mera facoltà di ricorrere alla centrale di committenza nei casi previsti da vigente normativa in materia;

Di autorizzare il Sindaco p. t. alla sottoscrizione della succitata convenzione;

Di prendere atto che la sede legale della Centrale Unica di Committenza è ubicata presso il Comune di Aiello del Sabato, quale Ente individuato come “capofila” per la gestione delle attività e dei compiti previsti in convenzione;

Di demandare, rispettivamente, al Responsabile del Settore Tecnico - Manutentivo e al Responsabile del Settore Contabile l’attuazione degli atti consequenziali all’approvazione del presente atto;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000, con separata votazione dal seguente esito: voti favorevoli n. 16, contrari n. 0, astenuti n. 0 su n. 16 presenti e votanti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Avv. Paolo Spagnuolo

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 30-12-2022

Dal Municipio, li 30-12-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 27-12-2022

Per espressa dichiarazione di immediata esecutività (art. 134 c. 4 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li 30-12-2022

Il Vice Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Italia Katia Bocchino

VISTO DI Regolarita' contabile

Il Responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Paolo De Giuseppe

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Felice De Cicco

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 30-12-2022

Il Vice Segretario Comunale
Dott.ssa Italia Katia Bocchino

**SCHEMA DI CONVENZIONE CON I COMUNI
PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA'
DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DEL SABATO"**

TRA

Il Comune di il Comune di **AIELLO DEL SABATO**, con sede legale in AIELLO DEL SABATO alla via MANCINI 30, P. IVA 00225670645 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Sebastiano GAETA, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **CESINALI**, con sede legale in CESINALI piazza MUNICIPIO, P.IVA 00225660646, legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Dario Fiore, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **CONTRADA**, con sede legale in CONTRADA via L. BRUNO 78 P. IVA 00280880642 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Pasquale De Santis, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **SAN MICHELE DI SERINO**, con sede legale in SAN MICHELE DI SERINO via ROMA 1 P. IVA 80003330646 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Michele Boccia, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **SANTA LUCIA DI SERINO**, con sede legale in SANTA LUCIA DI SERINO piazza San Giuseppe Moscati P. IVA 02225300645 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Ottaviano Vistocco, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del , esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **SANTO STEFANO DEL SOLE**, con sede legale in SANTO STEFANO DEL SOLE via Colacurcio 54 P. IVA 80010190645 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Gerardo Santoli, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **ATRIPALDA**, con sede legale in ATRIPALDA Piazza Municipio 1 P. IVA 00095990644 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Paolo Spagnuolo, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **SERINO**, con sede legale in SERINO Piazza Cicarelli P. IVA 00118430644 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Vito Pelosi, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **MANOCALZATI**, con sede legale in MANOCALZATI Via G. Dorso, 18 P. IVA 00690020649 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Pasquale Tirone, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **TUFO** con sede legale in TUFO Via Santa Lucia, 10 P. IVA 00227100641 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Nunzio Donnarumma, il quale dichiara di agire esclusivamente in

nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

il Comune di **SORBO SERPICO** con sede legale in SORBO SERPICO Via Pennetti, 2 P. IVA 00266790641 legalmente rappresentato dal Sindaco pro-tempore, Maria Teresa Fontanella, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale n. del esecutiva ai sensi di legge;

Premesso che:

- il Consiglio Comunale con deliberazione n. del , esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, San Michele di Serino, Contrada, Santo Stefano del Sole, Santa Lucia di Serino, Atripalda, Serino, Manocalzati, Tufo e Sorbo Serpico, ai sensi dell'ex articolo 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", individuando il Comune di Aiello del Sabato, in qualità di Ente capofila;

- in attuazione della suddetta deliberazione si è provveduto alla sottoscrizione della convenzione in data 30.11.2015;

- detta Convenzione costituente la CUC fra i succitati Comuni, dispone al comma 1 dell'art. 3 "la presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha la durata di cinque anni dalla sua stipulazione";

- la convenzione de qua, in scadenza alla data del 30.11.2020, è stata prorogata di fatto, in considerazione della situazione emergenziale da COVID- 19 fino al 31.12.2021;

Che i succitati Enti, con rispettive deliberazioni di Consiglio Comunale, hanno stabilito il rinnovo della predetta convenzione a tutto il 31.12.2022;

- Che a seguito di contatti intercorsi tra i Comuni aderenti, si è convenuto sull'opportunità di procedere ad ulteriore rinnovo della convenzione per anni 5 (cinque) , in conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 5 della precitata scrittura privata;

Visto l'art. 37 "Aggregazioni e centralizzazione delle committenze" del d.lgs. n. 50/2016;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1 (Oggetto, adesione e durata)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. (Codice dei Contratti Pubblici) è istituita una Stazione Unica Appaltante, di seguito denominata CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA "VALLE DEL SABATO" come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza ausiliaria per la gestione in forma associata delle acquisizioni di lavori, servizi e beni.

Attraverso la presente convenzione i Comuni di seguito specificati convengono di esercitare, in forma associata ex art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, la Centrale Unica di Committenza, di seguito CUC.

Le amministrazioni aderenti procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli comunali:

Deliberazione C.C. di Aiello del Sabato n. del ;

Deliberazione C.C. di Cesinali n. del ;

Deliberazione C.C. di San Michele di Serino n. del ;

Deliberazione C.C. di Contrada n. del ;

Deliberazione C.C. di Santo Stefano del Sole n. del ;

Deliberazione C.C. di Santa Lucia di Serino n. del ;

Deliberazione C.C. di Atripalda n. del ;

Deliberazione C.C. di Serino n. del ;

Deliberazione C.C. di Manocalzati n. del ;
Deliberazione C.C. di Tufo n. del ;
Deliberazione C.C. di Sorbo Serpico n. del ;
Quale soggetto capofila è individuato il Comune di Aiello del Sabato.

Periodicamente il Comune capofila verifica con i Sindaci dei Comuni convenzionati l'andamento della gestione anche per avanzare proposte per il suo miglioramento.

La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti, di acquisizione di lavori, servizi e beni, nei termini specificati negli articoli seguenti.

2. La convenzione attua quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del D.lgs 50/2016 e s.m.i;
3. Il funzionamento della CUC Valle del Sabato è costituito ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs 267/2000.
4. L'adesione è disposta dall'Ente mediante approvazione dello schema di convenzione e del regolamento;
5. La presente Convenzione avrà durata di anni 5 dalla sua stipulazione, con rinnovo automatico nel caso l'Ente aderente non faccia pervenire, sei mesi prima atto di recesso. Potrà, altresì recedere in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni, con apposito atto deliberativo.
6. È demandata alla Conferenza dei Sindaci la competenza circa eventuali modifiche di dettaglio tese a rendere più funzionale il presente accordo convenzionale, la quale decide in maggioranza dei presenti.
7. La presente convenzione è aperta ad adesioni di altri Enti, i quali dovranno farne richiesta al Comune capofila.

Articolo 2 – Forme di consultazione - Conferenza dei Sindaci

1. Per l'esame di questioni di competenza generale relative alla C.U.C. è istituita la Conferenza dei Sindaci formata dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati.

La Conferenza è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune capofila.

2. La Conferenza dei Sindaci provvederà a definire l'organizzazione gestionale ed il funzionamento operativo della C.U.C..
3. Delle sedute della Conferenza viene redatto apposito verbale.

Articolo 3 Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza per i Comuni associati

1. I singoli Comuni associati possono svolgere autonomamente le procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall'articolo 37 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. secondo le modalità specifiche di rapporto con la Centrale Unica di Committenza.
2. I singoli Comuni associati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).
3. La Centrale di Committenza VALLE DEL SABATO non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune committente stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:
 - a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
 - b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
 - c) ai riferimenti fiscali;
 - d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

Articolo 4 Dotazione organica - Funzioni esercitate dall'Ufficio della Centrale di Committenza "VALLE DEL SABATO"

1. L'ufficio della C.U.C., coadiuvato di volta in volta dai Responsabili del Procedimento (RUP) dei Comuni aderenti, è costituito da:

a) Responsabile della C.U.C. individuato dalla Conferenza dei Sindaci;

b) Personale di supporto attualmente in carica, di comprovata e pluriennale esperienza che costituisce l'Ufficio comune della C. U. C..

2. L'Ufficio della C. U. C. svolge al Comune committente le seguenti funzioni ed attività correlate in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni:
 - a) collaborazione con i Comuni associati in relazione alla verifica generale della coerenza della progettazione approvata dagli stessi con la procedura di affidamento da esperirsi; tale attività non costituisce né sostituisce le attività di verifica e di validazione previste;
 - b) definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente;
 - c) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati; in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
 - d) definizione, in accordo con i Comuni associati, di elenchi o di sistemi di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza;
 - e) predisposizione ed adozione nelle procedure di una modulistica standardizzata ed omogenea;
 - f) redazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara, il disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
 - g) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione provvisoria, quali, in particolare:
 - g.1. pubblicazione del bando o dell'avviso, invio degli inviti nelle procedure ristrette e negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
 - g.2. gestione della ricezione delle offerte e della loro conservazione sino all'espletamento della gara;
 - g.3. gestione della fase di ammissione degli operatori economici alla gara;
 - g.4. verifica dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;
 - g.5. gestione di tutte le attività sino all'aggiudicazione mediante il Seggio di gara;
1. Nell'esercizio delle funzioni l'Ufficio della Centrale Unica di Committenza svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i..
2. L'Ufficio della Centrale Unica di Committenza organizza i propri atti con un sistema di registrazione autonomo, nel quale sono riportati tutti i provvedimenti adottati dai soggetti operanti a diverso titolo nell'ambito della Centrale Unica di Committenza e provvede a mettere a disposizione tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.
3. Redige un elenco e sistema di qualificazione di operatori economici finalizzati a consentire l'ottimale gestione delle procedure ristrette semplificate e delle procedure negoziate nel rispetto dei principi di imparzialità e rotazione, immediatamente utilizzabili anche dagli enti associati nelle procedure di affidamento di propria competenza.
4. La Centrale Unica di Committenza conserva stabilmente i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
5. Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici, sino alla fase dell'aggiudicazione definitiva, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza è il Responsabile del procedimento.
6. Gestisce il sito istituzionale;
7. Gestisce ed aggiorna l'Albo dei fornitori mediante la piattaforma in gestione;
8. realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla sub-fase dell'aggiudicazione definitiva, che spetterà al RUP dell'Ente Associato;
9. presenza alle sedute di gara in qualità di Segretario verbalizzante;
10. gestione della fase di valutazione delle offerte per mezzo del Seggio di gara o della Commissione giudicatrice.

Articolo 5 (Funzioni e attività di competenza dei singoli Comuni in ordine alle procedure gestite dalla Centrale Unica di Committenza)

1. I singoli Comuni associati, in relazione all'acquisizione di lavori, servizi e beni mediante procedure gestite dall'Ufficio della Centrale Unica di Committenza svolgono le funzioni ed attività correlate in relazione ai processi per l'acquisizione di lavori, servizi e beni secondo quanto previsto dagli articoli 23, 24, 25, 26, 31, 32 e 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i..

2. conclusione della procedura di affidamento mediante adozione della determinazione di aggiudicazione (definitiva), con costituzione dell'impegno di spesa derivante dai risultati della procedura;
3. formalizzazione del contratto con l'operatore economico individuato quale affidatario, in base all'articolo 33 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;
4. In relazione alla formazione del Seggio di gara la presidenza dello stesso è assunta dal Responsabile del Procedimento del singolo Ente associato. La Commissione giudicatrice nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è nominata dall'Ente associato con le modalità previste dall'articolo 95 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i.;
5. nella fase di esecuzione del contratto si occuperà di:
 - a) gestione di tutte le attività relative all'esecuzione dei contratti previste dal D. Lgs. n. 50/2016 e s. m. i., nonché da normative specifiche;
 - b) verifica delle condizioni sussistenti per eventuali varianti in corso d'opera (per i lavori) o in corso di esecuzione (per servizi e forniture di beni), con relative decisioni, con correlata comunicazione tempestiva all'Ufficio comune/all'ente capofila operante come Centrale Unica di Committenza;
 - c) adozione delle decisioni relative alla gestione di criticità e di inadempimenti imputabili all'operatore economico prestatore di servizi, esecutore di forniture o realizzatore di lavori, compresa l'applicazione di penalità e la risoluzione del contratto;
 - d) adozione delle decisioni, motivate da interesse pubblico, di recesso unilaterale dal contratto;
 - e) svolgimento di tutte le attività informative e comunicative connesse all'esecuzione dei contratti di lavori, servizi e forniture di beni.
6. L'Ufficio della Centrale Unica di Committenza, prima di procedere alla formazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre del Comune associato, al fine di verificare la sussistenza della copertura della spesa relativa alle risorse necessarie per l'acquisizione dei lavori, servizi o beni richiesti.
7. I singoli RUP (dei Comuni Associati) provvedono alla gestione delle comunicazioni con l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.) e con gli organismi da questa dipendenti in relazione alle attività per essa previste in ordine alla vigilanza sulle procedure di affidamento di appalti pubblici, per tutte le fasi successive all'aggiudicazione e sino alla chiusura della procedura.

Articolo 6 (Procedure gestite attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o Albo della CUC da altro soggetto aggregatore di riferimento)

1. I singoli Comuni associati alla convenzione devono acquisire tramite la Centrale Unica di Committenza beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici gestiti dalla CUC.
2. La Centrale di Committenza può utilizzare, in relazione a quanto previsto nel precedente comma 1, i mercati elettronici costituiti da Consip S.p.a. dalla piattaforma della CUC e dalle centrali di committenza della Regione/Provincia di riferimento, nonché ogni altro strumento di acquisto elettronico o informatizzato, comprese le piattaforme per la gestione interamente telematica delle gare e delle procedure di acquisto.
3. Sono escluse le spese economali e/o ordini ed affidamenti diretti e le procedure di importo inferiore ad € 40.000 per servizi e forniture ed inferiore ad € 150.000 per lavori.

Articolo 7 (Rapporti finanziari e riparto delle spese)

La CUC "VALLE DEL SABATO" conforma la propria gestione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.

Al fine di consentire l'efficace organizzazione della CUC "VALLE DEL SABATO", le modalità di compartecipazione alle spese di funzionamento sono ripartite tra i Comuni aderenti nel rispetto dei seguenti criteri:

QUOTA FISSA rapportata alla:

- a) **QFA - Rilevanza Dimensionale**, ossia in base al numero di abitanti per ciascun comune associato, come meglio definita nell'allegato A del Regolamento per il funzionamento della CUC che andrà a coprire le spese per il personale individuato, rispettivamente, nella figura del Responsabile della C. U. C. il cui compenso verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci e nel personale di supporto in servizio presso la medesima (n. 1 unità con profilo di istruttore tecnico/geometra), il cui compenso sarà pari ad euro 20.000,00 omnia, oltre la percentuale definita sulla quota variabile, fermo restando che il compenso totale non potrà eccedere i 30.000,00 euro omnia annui;
- b) **QFB - Costi generali** che sono costituiti dalle:
 - spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza, in particolare per l'utilizzo della piattaforma telematica.

QUOTA VARIABILE che verrà destinata in percentuale tra il Responsabile della C. U. C., il personale in servizio alla C. U. C., nonché per far fronte a costi generali necessari per il funzionamento della medesima come meglio specificato nell'Allegato A) al Regolamento sul funzionamento della C. U. C. ed è rapportata al:

QV - Livello di Complessità e Valore delle Procedure gestite dalla CUC per conto dei singoli Comuni come di seguito riportato:

- per importi fino ad € 300.000 l'importo da versare è pari al 0,7% dell'importo a base di gara;
- per importi fino ad € 500.000 l'importo da versare è pari al 0,6% dell'importo a base di gara;
- per importi fino ad € 1.000.000 l'importo da versare è pari al 0,5% dell'importo a base di gara;
- per importi fino ad € 3.000.000 l'importo da versare è pari al 0,4% dell'importo a base di gara;
- per gli importi oltre € 3.000.000 l'importo da versare è pari al 0,35% dell'importo a base di gara.

Le tariffe fisse devono essere liquidate entro il 31 marzo di ogni anno.

La tariffa variabile sarà ridotta ad 1/3 nel caso in cui la CUC si limiti a fornire esclusivamente l'assistenza alla predisposizione degli atti di gara relativi alla procedura espletata in forma autonoma dal Comune qualora consentito dalla legge.

In sede di prima applicazione del Regolamento per la disciplina delle attività della CUC, le tariffe di compartecipazione - contribuzione dei Comuni sono state definite nell'Allegato A del Regolamento stesso.

Successivamente, gli eventuali aggiornamenti delle tariffe, sempre sulla base dei criteri stabiliti dal citato Regolamento, saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci e poi approvati dai rispettivi Organi Esecutivi dei Comuni aderenti.

La CUC redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario da inviare ai singoli Comuni entro il 1° marzo dell'anno successivo.

Eventuali economie che potranno derivare dalle QFA, QFB QV potranno essere utilizzate per le finalità che la Conferenza dei Sindaci riterrà prioritarie e necessarie al funzionamento ottimale della CUC.

Articolo 8 (Gestione del contenzioso derivante dalle procedure gestite della Centrale Unica di Committenza)

Gli Enti aderenti alla CUC sono i titolari a gestire e rispondere di eventuali contenziosi insorti con riferimento alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni gestite dalla Centrale Unica di Committenza, la stessa collabora con i Comuni associati:

- a. fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l'esercizio della difesa che spetterà al Comune associato;
- b. mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.

Articolo 9 (Riservatezza)

1. La Centrale Unica di Committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento EU n. 679/2016 e s. m. i..
2. Il Comune presso il quale è istituita la Centrale Unica di Committenza è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale Unica di Committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione.

Articolo 10 (Clausole di adesione)

1. Tale convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dai sottoscrittori.
2. Essa si perfeziona mediante l'invio di manifestazione di volontà in tal senso alla Centrale di Committenza;
3. Possono aderire alla gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinata dalla presente convenzione altri Comuni non capoluogo di provincia, Unioni di comuni nonché Comuni capoluogo di Provincia e Province.
4. L'adesione di un nuovo Comune o di altro ente locale di cui al precedente comma 1 è sottoposta per approvazione della Conferenza dei Sindaci, con eventuale ridefinizione del riparto di risorse economico-finanziarie, umane e strumentali.

5. L'adesione alla Centrale di Committenza comporta l'annullamento delle precedenti intese e/o protocolli sottoscritti in materia.

Articolo 11 – (Piattaforma Informatica)

1. In ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 40, comma 2 e 58 del D. Lgs. n. 50/2016, le comunicazioni elettroniche, il DGUE e le procedure di gara saranno gestite su piattaforma informatica. L'utilizzo di strumenti telematici di negoziazione è previsto dall'articolo 37 del Codice. Tale sistema prevede l'iscrizione delle stazioni appaltanti in un apposito elenco tenuto dall'ANAC, così come previsto dall'art. 38 D. Lgs. 50/2016, e finalizzato all'acquisizione della qualificazione in rapporto agli ambiti di attività, ai bacini territoriali, alla tipologia e complessità del contratto e per fasce d'importo.
2. La CUC utilizzerà idonei strumenti informatici e piattaforme all'uopo predisposte per il rispetto di quanto indicato al comma 1.
3. La piattaforma sarà gestita dal personale della CUC il quale provvederà a profilare i RUP per ogni procedura. Essa garantisce la gestione integrata di tutti i processi di acquisto delle S. A..
4. Il Costo della Piattaforma sarà ripartito tra gli Enti aderenti, accedendo alle risorse previste al precedente articolo 6.

Articolo 12 (Rinvii)

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si applicano le disposizioni normative vigenti nel tempo nei diversi istituti contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Aiello del Sabato _____

Per il Comune di Cesinali _____

Per il Comune di Contrada _____

Per il Comune di San Michele di Serino _____

Per il Comune di Santo Stefano del Sole _____

Per il Comune di Santa Lucia di Serino _____

Per il Comune di Atripalda _____

Per il Comune di Serino _____

Per il Comune di Manocalzati _____

Per il Comune di Tufo _____

Per il Comune di Sorbo Serpico _____

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO della CENTRALE UNICA di COMMITTENZA “VALLE DEL SABATO”

ART. 1 - Oggetto del regolamento

- a. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina per il funzionamento e l'organizzazione dell'*Ufficio comune* operante come **Centrale Unica di Committenza** (di seguito denominata CUC) istituito dai Comuni di Aiello del Sabato, Cesinali, Contrada, San Michele di Serino, Santa Lucia di Serino, Santo Stefano del Sole, Serino, Atripalda, Manocalzati e Tufo, stipulati ai sensi dell'art. 33 – comma 3 bis – del decreto legislativo n° 163/2006, poi abrogato e sostituito dall'art. 37, 4° comma lettera b, del decreto legislativo n° 50/2016 e ss. mm. ii. (di seguito denominato *Codice dei Contratti pubblici*), in combinato con l'art. 30 del decreto legislativo n° 267/2000 e ss. mm. ii..
- b. La CUC cura, per conto e nell'interesse dei Comuni associati, la gestione delle procedure di acquisto di lavori, servizi e forniture, fornendo un'attività di centralizzazione e/o di aggregazione degli acquisti entro l'ambito operativo conferito con il presente regolamento ed in applicazione delle disposizioni del Codice, nonché delle linee guida emanate dall'ANAC e dei decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attuativi del Codice dei contratti pubblici.
- c. Nell'espletamento delle funzioni attinenti la sua attività, la CUC opera nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, di non discriminazione e nel rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La CUC inoltre cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di celerità delle procedure, ottimizzazione delle risorse, garanzia di trasparenza.
- d. **Il presente Regolamento non si applica:**
 - al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, comma 6 e seguenti, del d. lgs n° 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli Comuni disciplinanti le collaborazioni autonome;
 - alle procedure di erogazione di contributi, o di altri benefici economici, poste in essere dai singoli Comuni associati in base all'art. 12 della legge 242/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazione di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n° 34/E del 21.11.2013;
 - alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture effettuate da aziende speciali (intese come soggetti costituiti ai sensi dell'art. 144 del d. lgs n° 267/2000), organizzazioni consortili (intese come soggetti costituiti ai sensi dell'art. 31 del citato d. lgs n° 267/2000 e dotati di soggettività giuridica), fondazioni, associazioni, società, sia a capitale interamente pubblico sia a capitale misto pubblico-privato, costituite o partecipate dai singoli Comuni associati;
 - alle procedure di affidamento di lavori a scomputo di oneri di urbanizzazione effettuate da parte di un operatore economico privato ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera e, del Codice dei contratti e fermo restando quanto stabilito dall'art. 16 del D. P. R. n° 380/2001, e ss. mm. ii., in relazione all'affidamento dei lavori per lo scomputo di oneri di urbanizzazione primaria;
 - agli affidamenti diretti ed alle procedure di importo <40.000 per servizi e forniture, ed <150.000 per lavori. Per lo svolgimento delle procedure di cui al presente paragrafo, gli enti potranno utilizzare la piattaforma elettronica a disposizione della CUC o gli strumenti resi disponibili dal MEPA, nel rispetto di quanto dettato dall'articolo 58 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - gli affidamenti di lavori, forniture e servizi con procedimenti di somma urgenza e di protezione civile con le procedure di cui all'art. 163 del Codice dei contratti e dell'art. 191, 3° comma, del d. lgs 267/2000 e ss. mm. ii..

ART. 2 – Enti partecipanti, sede e natura giuridica

- a. A norma dell'art. 1, 4° comma della convenzione istitutiva, la CUC è aperta all'adesione di Comuni non facenti parte, previa accettazione a maggioranza degli aventi diritto al voto (Sindaci dei Comuni già associati), e approvazione del testo integrale della convenzione, senza modifiche o condizioni, da parte del Comune interessato.
- b. L'adesione alla CUC decorre dalla data di esecutività del Provvedimento di approvazione della convenzione e la sua durata è pari a quella residua della convenzione stessa.

- c. La sede operativa dell'Ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza è posta presso la sede municipale del Comune di Aiello del Sabato, in via S. Mancini n° 30, in quanto Comune capofila.
- d. La CUC è priva di autonoma personalità giuridica ma si configura dotata di autonomia operativa e funzionale nel rispetto della convenzione istitutiva della stessa e come meglio specificato nei successivi articoli del presente Regolamento.

ART. 3 – Funzioni, attività e servizi

- a. Nel perseguimento delle finalità di cui al presente regolamento e nello svolgimento dei compiti di cui ai commi seguenti la CUC svolge le proprie attività al fine di garantire o promuovere il perseguimento dei seguenti obiettivi:
 - creazione di una struttura specializzata nella gestione delle procedure di gara di appalti pubblici in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle procedure di appalto;
 - ottenere economie di gestione concentrando in un'unica sede la produzione di servizi identici;
 - ottimizzare le risorse necessarie per l'espletamento delle procedure in materia di appalti pubblici, garantendo nel contempo la razionalizzazione, la riduzione dei costi, il miglioramento della qualità, la valorizzazione della professionalità del personale del Servizio;
 - perseguire obiettivi di razionalizzazione della spesa, semplificazione e standardizzazione delle procedure di acquisto, maggiore trasparenza e concorrenza nelle procedure di gara;

ART. 4 – Funzioni e attività di competenza degli Enti convenzionati

Gli Enti aderenti al servizio della CUC svolgono le funzioni e adottano gli atti che non siano specificamente attribuiti alla CUC dal presente regolamento nonché dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e, in particolare:

Fase propedeutica alle procedure di affidamento

Fase di svolgimento della procedura di affidamento

Stipula del Contratto

ART. 5 – Organizzazione e funzionamento della Centrale di committenza

La struttura organizzativa dell'*ufficio comune* operante come *Centrale Unica di Committenza* si configura quale unità organizzativa autonoma nell'ambito dell'organigramma del Comune di Aiello del Sabato in quanto Comune Capofila.

In funzione dei principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa, l'*ufficio comune* della CUC è costituito da personale in grado di svolgere, per qualificazione professionale ed esperienza, ruoli specifici nell'ambito delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, quali in particolare: attività di assistenza al Responsabile del Procedimento – attività di studio e supporto nell'elaborazione e nella predisposizione degli atti per le procedure di acquisizione – attività quali esperti nell'ambito delle commissioni giudicatrici nominate nelle procedure con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa - attività di assistenza e supporto nell'ambito delle procedure di acquisizione come, ad esempio, quelle di verbalizzazione). Si avvale, inoltre, della collaborazione tecnica dei RUP dei Comuni associati nominati per le singole procedure di acquisto.

A tal fine, il personale in servizio alla C. U. C. è abilitato ad accreditarsi sulle piattaforme per effettuare accertamenti e/o verifiche.

L'orario di lavoro dell'addetto alla CUC sarà funzionale alla sua organizzazione e comunque in funzione degli orari dei Comuni associati di provenienza, i quali, al fine di consentire l'operatività dei soggetti individuati nell'ambito dell'attività della struttura organizzativa operante come CUC, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore, definiscono soluzioni coerenti con la normativa e le disposizioni contrattuali vigenti; ai fini della sicurezza sul lavoro, pertanto, resta responsabile l'Ente di appartenenza.

La gestione della CUC è affidata ad un Responsabile nominato dalla Conferenza dei Sindaci tra il personale di ruolo in servizio presso gli Enti aderenti.

Al Responsabile della CUC, oltre al ruolo istituzionale svolto nell'ente di appartenenza, spettano i seguenti compiti:

- attuare la programmazione affidata dagli Enti;

- svolgere funzioni di impulso, finalizzate ad uniformare le procedure;
- sovrintendere le attività cui è preposto;
- nominare la commissione di gara;
- adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni attribuite all'ufficio;
- ogni altra attività collegata all'efficace svolgimento della funzione convenzionata.

Partecipano alle attività della CUC per le sole procedure di gara che li riguardino i dipendenti di ogni Comune con l'incarico di RUP, responsabili delle rispettive aree organizzative di competenza in testa ai quali, secondo la convenzione istitutiva.

Il ruolo di Presidente del seggio è attribuito al RUP.

In relazione all'esercizio delle competenze ad esso attribuite, il Responsabile della CUC svolge tutte le attività comunque riconducibili a quelle di competenza in base alla convenzione istitutiva della CUC ed al presente regolamento e, in particolare, svolge le seguenti attività:

L'Ufficio comune della CUC dispone la protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro di protocollo di tipo cartaceo o informatico su apposita piattaforma.

La CUC si attiva su richiesta da parte dei Comuni interessati con allegata determinazione a contrarre corredata della documentazione tecnica e amministrativa necessaria per la predisposizione degli atti e adempimenti di propria competenza. Ricevuta la documentazione completa e regolare, e compatibilmente con la predisposizione di altre gare già calendarizzate secondo l'ordine cronologico di arrivo, la CUC predispone gli adempimenti di competenza per l'avvio del procedimento di gara in maniera tale da garantire la conclusione della procedura di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dalle amministrazioni aggiudicatrici.

Il bando di gara dovrà essere pubblicato contestualmente all'Albo Pretorio del Comune ove devono essere eseguiti i lavori, servizi o forniture e su quello del Comune individuato come capofila in quanto sede dell'*ufficio comune* della Centrale di committenza, sul sito informatico della CUC, nonché sulle gazzette e sui siti informatici preposti nei casi previsti dalla normativa vigente.

La CUC consegna al Comune convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo l'avvenuta aggiudicazione definitiva.

ART. 6 – Conclusione delle procedure di gara – Comunicazioni e rapporti giuridici

Completata la procedura in tutte le sue fasi sino alla *proposta di aggiudicazione* la CUC rimette all'Ente interessato i verbali di aggiudicazione e il fascicolo relativo alla singola procedura ai fini dell'acquisizione della documentazione necessaria all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto.

In caso di mancata aggiudicazione per un qualsiasi motivo, la CUC ne dà tempestiva comunicazione all'Ente di riferimento per i provvedimenti conseguenti.

Le comunicazioni tra la CUC e il singolo Ente avvengono tramite posta certificata ovvero posta elettronica.

Tra l'adozione della determinazione a contrarre e la stipula del contratto, laddove emergesse la necessità di intervenire sulla procedura di affidamento anche con atti di autotutela, la CUC collabora con il Comune interessato nella gestione di un eventuale contenzioso con predisposizione degli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio.

Dopo la stipula del contratto tutti i rapporti giuridici tra stazione appaltante ed appaltatore sono di competenza esclusiva del primo, rimanendo la CUC completamente estranea.

I singoli Comuni associati si impegnano a segnalare alla CUC qualunque tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara.

ART. 7 – Rapporti finanziari

I costi per la gestione associata dell'ufficio comune operante come CUC sono a carico dei rispettivi Comuni aderenti e, a norma dell'art. 7 della convenzione istitutiva e nell'Allegato A) al presente Regolamento.

Entro il 31 gennaio di ciascun anno, il personale dell'ufficio comune operante come Centrale unica di committenza contabilizza le quote dovute dai singoli Enti associati al Comune capofila.

La richiesta di pagamento delle quote come determinate è inoltrata via p.e.c. all'indirizzo istituzionale dell'Ente.

I costi di cui sopra non comprendono le spese imputabili a ciascuna singola procedura d'acquisto, quali: contributo ANAC – spese di pubblicazione su quotidiani, GURI, GUCE, BURC e ogni altra forma di pubblicità prevista dal *Codice dei contratti* – spese per eventuali membri esterni nelle commissioni di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa – spese per affidamento di consulenze a soggetti esterni – incarichi professionali, etc., e ogni altra spesa che non abbia stretta attinenza con le funzioni di competenza della CUC; dette spese spettano per intero all'Ente nel cui interesse vengono disposte le procedure d'acquisto.

ART. 8 – Risorse strumentali

1. Il Comune capofila operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione i locali e le attrezzature attualmente disponibili ed in uso, necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture in forma associata.
2. I Comuni associati mettono a disposizione del Comune capofila operante come Centrale unica di committenza le risorse strumentali che risultino necessarie per lo svolgimento di procedure specifiche di loro interesse.
3. I Comuni associati adottano un sistema informativo comune o soluzioni finalizzate a rendere tra loro compatibili ed interoperativi i sistemi informativi adottati, al fine di garantire l'ottimale e più sicura gestione dei flussi informativi con l'ente capofila operante come Centrale unica di committenza in relazione alle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.
4. I Comuni associati consentono all'ente capofila operante come Centrale unica di committenza l'accesso alle proprie banche dati quando necessario per l'espletamento delle procedure da esso gestite per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture.

ART. 9 - Recesso dalla convenzione

1. Qualora il Comune individuato come ente capofila operante come Centrale unica di committenza decida di recedere dalla convenzione sottoscritta in data, deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla stessa convenzione, sino all'individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
2. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 1, i restanti Comuni associati possono sciogliere la convenzione e definire una nuova convenzione, per l'esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture.
3. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E' in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l'adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture in base a quanto previsto dall'art. 37 comma 4, lett. a) del Codice.

Art. 10 - Scioglimento della convenzione

1. I Comuni associati sciogliono la convenzione:
 - a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
 - c) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente la gestione associata delle funzioni di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini regolati dalla convenzione;
 - d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, servizi e forniture, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;
 - e) nel caso previsto dal precedente art. 9, comma 2.
2. Allo scioglimento della convenzione i Comuni associati definiscono le modalità di devoluzione o di riacquisizione delle risorse messe dagli stessi a disposizione dell'ente individuato come capofila operante come Centrale unica di committenza.

Art. 11 - Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito

all'esecuzione della convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in via bonaria, le controversie sono devolute alla competente sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di sua approvazione.

**Allegato A) al Regolamento per il Funzionamento della Centrale Unica di Committenza
"VALLE DEL SABATO"**

TARIFFE DI COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI

Con riferimento ai criteri indicati nell'articolo 7 dello schema di Convenzione, la compartecipazione – contribuzione alla spesa daparte di ciascun Comune prevede:

Una **QUOTA FISSA** rapportata alla:

- a) **QFA - Rilevanza Dimensionale**, ossia in base al numero di abitanti per ciascun comune associato, secondo la seguente scala:

NUMERO ABITANTI	TARIFFA
Comuni fino a 1.000 abitanti	Euro 1.000
Comuni da 1001 a 3.000 abitanti	Euro 2.000
Comuni da 3001 a 5.000 abitanti	Euro 3.000
Comuni da 5001 a 10.000 abitanti	Euro 5.000
Comuni oltre 10.000 abitanti	Euro 8.000

che andrà a coprire le spese per il personale individuato, rispettivamente, nella figura del Responsabile della C. U. C. il cui compenso verrà definito dalla Conferenza dei Sindaci e nel personale di supporto in servizio presso la medesima (n. 1 unità con profilo di istruttore tecnico/geometra), il cui compenso sarà pari ad euro 20.000,00 omnia, oltre la percentuale definita sulla quota variabile, fermo restando che il compenso totale non potrà eccedere i 30.000,00 euro omnia annui;

- b) **QFB - Costi generali** che sono costituiti dalle spese sostenute per il funzionamento della Centrale unica di committenza, in particolare per l'utilizzo della piattaforma telematica da versare annualmente al Comune capofila in relazione all'effettivo costo.

Una QUOTA VARIABILE che verrà destinata in percentuale tra il Responsabile della C. U. C. (0,20% delle percentuali di seguito riportate), il personale in servizio alla C. U. C. (0,50% delle percentuali di seguito riportate), nonché per far fronte a costi generali necessari per il funzionamento della medesima (0,30% delle percentuali di seguito riportate): il tutto con riferimento alla dotazione organica attualmente in servizio alla C. U. C..

Tale quota é rapportata al:

QV - Livello di Complessità e Valore delle Procedure gestite dalla CUC per conto dei singoli Comuni come di seguito riportato:

- per importi fino ad € 300.000 l'importo da versare è pari al 0,7% dell'importo a base di gara;
- per importi fino ad € 500.000 l'importo da versare è pari al 0,6% dell'importo a base di gara;
- per importi fino ad € 1.000.000 l'importo da versare è pari al 0,5% dell'importo a base di gara;
- per importi fino ad € 3.000.000 l'importo da versare è pari al 0,4% dell'importo a base di gara;
- per gli importi oltre € 3.000.000 l'importo da versare è pari al 0,35% dell'importo a base di gara.

Eventuali economie che potranno derivare dalle QFA, QFB QV potranno essere utilizzate per le finalità che la Conferenza dei Sindaci riterrà prioritarie e necessarie al funzionamento ottimale della CUC.

Resta inteso che la Conferenza dei Sindaci, valutata l'attività espletata dal personale in servizio presso la CUC, potrà destinare lo 0,30% della QV, o parte di esso, al dipendente/i medesimo/i.